



COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 10.02.2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
DOCUMENTI PROGRAMMATICI**

L'anno duemilaventi addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore ...18.45 nella sede del Comune sopradetto. Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
SERAZZI Giovanni	SI	
CIOCCHETTI Giuseppe	SI	
CRIVELLARO Carola	SI	
COLUCCIO Giovanni	NO	SI
DE FILIPPO Valeria	SI	
GOTTARDI Sabrina	SI	
SBOARINA Michela	SI	
ZANELLATO Fabio	SI	
BARBANO Fernando	SI	
ROTA Pier Felice	NO	SI
ZILIOLI Monica	SI	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni SERAZZI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco ZAVATTARO Fabio;

Assiste il Segretario Comunale **Sutera Dr.ssa Giovanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

Vista la deliberazione G.C. n. 153/10 del 29.12.2010 ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Modifiche - Approvazione nuovo articolato", esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", così come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato nella G.U. 17/12/2019 n. 295, ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 13 in data 25.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- con deliberazione C.C. n. 6/20 adottata nella seduta odierna, è stata approvata la nota di variazione al DUP 2020-2022;

Richiamata la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 con la quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Rilevato che, alcuni importanti aspetti operativi dell'impostazione tariffaria definiti da Arera con la citata delibera n. 443/2019/R/RIF, necessitano di una serie di approfondimenti a livello nazionale;

Richiamato l'art. 57 bis comma 1 lett. b) del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il quale all'art. 57 bis, comma 1, lett. B, prevede che "[...] In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile [...]";

Esaminata la citata delibera n. 443/2019 di Arera, il cui art. 4 prevede che le entrate tariffarie per ciascuna annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, fatto salvo per : il tasso di inflazione programmata; il miglioramento della produttività; il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; le modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Atteso che le caratteristiche del servizio non subiranno comunque sostanziali variazioni nell'anno confermando, pertanto, i costi in linea con quelli dell'anno precedente, così come non sono previste modifiche al perimetro gestionale del servizio nel territorio comunale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Dato atto, in conseguenza di ciò, che le poste contabili inerenti il servizio rifiuti inserite nel bilancio 2020 sono state definite, secondo le indicazioni di principio di Arera, in modo tale da garantire l'invarianza del gettito e non causare un aumento della pressione fiscale, cosicché il gettito dei tributi previsto nel bilancio si mantiene coerente con le previsioni dell'esercizio precedente;

Posto che, come consentito dal richiamato art. 57 bis, c. 1, lett. b) del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020, si provvederà con l'elaborazione del Piano

finanziario e l'approvazione delle Tariffe e del Regolamento della Tari, entro il termine fissato per il 30 aprile 2020;

Richiamata altresì la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, che modifica l'assetto tributario locale (commi 738-783): con il comma 738 si abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 si disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Considerato che il comma 779 della sopra richiamata legge prevede che "per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";;

Considerato che a decorrere dal 2020 è già vigente la disapplicazione, introdotta dal comma 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, del vincolo di contenimento delle spese di formazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che stabiliva che la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione non doveva essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Considerato altresì che con la legge di conversione del D.L. n. 124 del 26.10.2019 vengono disapplicati anche i seguenti vincoli di spesa a decorrere dal 2020:

Riferimento normativo	Limite di spesa abrogato
articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133	spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2007
articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122	7) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 8) Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. 9) Le amministrazioni pubbliche non possono

	<p>effettuare spese per sponsorizzazioni.</p> <p>12) Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.</p> <p>13) La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009).</p>
articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135	2) A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;	<p>594) Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:</p> <p>a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;</p> <p>b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;</p> <p>c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).</p>
articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111	1-ter) A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 8 del 25.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato confermato il costo del gettone del peso pubblico;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 25.01.2020, è stato determinato l'importo dei gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 25.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata determinata l'indennità di funzione per Sindaco, Vicesindaco e Assessore, per l'anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale, n. 11 in data 25.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i servizi a domanda individuale, la definizione dei costi complessivi e i quadri di accertamento della copertura preventiva per l'anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 5 in data odierna, è stata confermata l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in totali 0,80 punti percentuali;

Dato atto che:

Il Comune di Borgo San Martino non effettua servizi di carattere produttivo, per cui non si deve provvedere alla determinazione di tariffe ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4 della Legge 28.02.1990, n. 38;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 90 in data 28.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione del Programma Triennale 2020-2022 delle Opere Pubbliche e dell'Elenco annuale 2020";

Dato atto che:

- le spese di personale sono state calcolate sulla base dell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Enti Locali ed è stato previsto il Fondo per il trattamento accessorio spettante al personale dipendente che non gode di posizioni organizzative;

- Nel Bilancio di Previsione 2020 è stato previsto in entrata lo stanziamento relativo alla Fondo di solidarietà Comunale, di cui l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e lo stanziamento relativo all'I.M.U., così come determinato dal MEF, nel rispetto del disposto dell'art. 13 comma 12 bis della legge n. 44 del 26.4.2012;

Visto che si è tenuto conto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali da versare alla CPEDL, all'INADEL, all'INAIL e alla Regione Piemonte (IRAP);

Visti i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 che disciplinano e regolamentano le modalità operative che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nella redazione dei documenti di Bilancio.

Visto il Principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio allegato al D.Lgs. n. 118/2011 ed i nuovi schemi finanziari.

Dato atto che:

- il Bilancio di previsione deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per Missioni, Programmi, Macroaggregati e Capitoli per le spese e per Titoli e Tipologie per le entrate;
- ai sensi dell'art. 165, comma 7 del novellato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di Bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del Bilancio stesso;
- sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa al Bilancio annuale di previsione 2020/2022, la Nota integrativa ed i documenti allo stesso allegati ai provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale.

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, depositata agli atti, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Viste le norme speciali sopra citate;
Visti tutti i documenti a corredo del Bilancio di Previsione di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, i prospetti dimostrativi e quadri riepilogativi;

Visto il parere tecnico-contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Ad UNANIMITA' dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2019 – 2021, completo degli allegati indicati dall'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché della nota integrativa di cui all'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensiva, a propria volta, dei contenuti previsti dalla legge, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unito, ma depositati presso l'Ufficio Finanziario, le cui risultanze finali si intendono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e materialmente depositate agli atti dell'Ente;

Di dare atto che:

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del Bilancio;
- il Bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000);
- il Bilancio di Previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- nella redazione del Bilancio in approvazione si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio Comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamato in premessa;
- è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria sullo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i suoi allegati, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' stato previsto il raggiungimento del pareggio di bilancio concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2019/2021 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad UNANIMITA' dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DICHIARA

stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile, tecnica e tributi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (GAVIATI Simona)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (ARNABOLDI Grazia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(LITURI Geom. Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(CREPALDI Dominga)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO SERAZZI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SUTERA Dr.ssa Giovanna

Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.03.2020 ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 02.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 10.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Sutera Dr.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 02.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna